

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 123/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/730]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1327/2014 della Commissione, del 12 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 54zzzz [Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1327**: Regolamento (UE) n. 1327/2014 della Commissione, del 12 dicembre 2014 (GU L 358 del 13.12.2014, pag. 13).»

2. L'adattamento esistente è numerato come adattamento (a).
3. Dopo l'adattamento (a) è aggiunto l'adattamento seguente:

«(b) Ai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 7, la Norvegia e l'Islanda sono incluse negli elenchi dei paesi coperti dalla deroga all'articolo 1.»

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) n. 1327/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE^(*).

⁽¹⁾ GU L 358 del 13.12.2014, pag. 13.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

